

Prot. CNV-P _____ data _____

**CONVENZIONE QUADRO
PER IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi
(D.P.R. 05.06.2001 n. 328)**

Stipulata tra

IUSVE ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA

con sede in via dei Salesiani n. 15, 30174 VENEZIA - Mestre, C.F. 90146960274 – P.I. 04110730274, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", rappresentato dal Direttore IUS (Istituto Universitario Salesiano) Nicola Giacobini, nato a Riva del Garda (TN) il 06 ottobre 1971

e

denominazione dell'ente _____
con sede in via _____ cap _____ città _____ (____)
codice fiscale _____ d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante"
rappresentato/a dal dott. _____
nato/a a _____ il _____

PREMESSO che

- lo IUSVE è aggregato all'Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS), riconosciuta con Decreto del MURST del 02/01/1990 come Università che rilascia titoli equipollenti al Diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università Italiane e pertanto idonea alla titolarità dei tirocini per l'ammissione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo;
- lo IUSVE rilascia i titoli di Baccalaureato/Laurea Triennale in Psicologia dell'Educazione e di Licenza/Laurea Magistrale in Psicologia;
- lo IUSVE intende garantire ai propri Studenti un'attività di tirocinio da svolgere presso strutture pubbliche e private accreditate esterne all'Università, finalizzata all'acquisizione di competenze ad integrazione del curriculum universitario, in vista dell'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi (sezioni A e B);
- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti – prevede ai sensi dell'art. 52, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea magistrale nella classe LM-51, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno;
- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea nella classe L-24, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi;

- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 6, che il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi, secondo le modalità stabilite in convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università;

si **conviene** quanto segue:

Art. 1

- a. Il tirocinio professionalizzante non costituisce rapporto di lavoro.
- b. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un Supervisore designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un Tutor iscritto all'Albo degli Psicologi, sezione A, da almeno due anni, indicato dal Soggetto ospitante.
- c. Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, verrà predisposta una "Convenzione nominale o Progetto di tirocinio" con l'indicazione:
 - del nominativo del tirocinante;
 - dei nominativi del Tutor e del Supervisore IUSVE;
 - degli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ente;
 - delle strutture aziendali (sedi, reparti, uffici...) presso cui si svolge il tirocinio;
 - degli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 3

- a. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a segnalare l'evento al Soggetto promotore il quale informerà, nei tempi previsti dalla normativa vigente, gli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa sottoscritta).
- b. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 4

- a. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, gli obblighi previsti dal decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 gravano sul Soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti.
- b. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
- c. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

Art. 5

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione; si intende tacitamente rinnovata, alla scadenza, salvo espressa volontà contraria di una delle parti; la parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante Fax o lettera raccomandata, con almeno tre mesi di anticipo.


Luogo e data _____

(timbro e firma per il Soggetto ospitante)

(timbro e firma per il Soggetto promotore)



Il Direttore IUS
Nicola Giacomini



DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ACCOGLIERE TIROCINANTI PSICOLOGI

Il/la sottoscritto/a

Responsabile dell'Azienda/Ente

Costituita nell'anno Con sede legale incap.

Via

Tel fax e-mail

Sito web.....

Finalità dell'ente.....

Attività principali

dichiara di essere disponibile ad accogliere tirocinanti psicologi post lauream,

La persona di riferimento con cui prendere contatti è il/la

Sig./ra Dott./Dott.ssa

Telefono

E-Mail

SI RICORDA CHE IL TUTOR DEVE ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI DA ALMENO TRE ANNI E SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ PRESSO LA STRUTTURA O I SUOI SERVIZI PER ALMENO 20 ORE SETTIMANALI.

- Dichiaro che presso la nostra struttura lavora in qualità di Psicologo/a iscritto/a all'Albo professionale, con contratto....., il/la

Dott/Dott.ssa

Nato/a il..... A

Iscritto/a all'Albo professionale della Regione

Nell'anno n. iscrizione

Firma.....

Al/alla quale possono essere affidate le relative funzioni di tutor del tirocinio.

- Dichiaro che presso la nostra struttura lavora in qualità di Psicologo/a iscritto/a all'Albo professionale, con contratto....., il/la

Dott/Dott.ssa

Nato/a il..... A

Iscritto/a all'Albo professionale della Regione

Nell'anno n. iscrizione

Firma.....

Al/alla quale possono essere affidate le relative funzioni di tutor del tirocinio.

Il/la sottoscritto/a:

- **autorizza l'Ufficio Tirocini del dipartimento di Psicologia dell'Università Salesiana di Venezia "IUSVE" ad inserire e conservare nella Vostra banca dati tutti i dati contenuti nel presente modulo (L. 675 1996 e successive integrazioni e modifiche).**
- **dichiara che l'Azienda/Ente possiede i requisiti minimi previsti dalla normativa emessa dell'Ordine Nazionale degli Psicologi in riferimento al Tirocinio Professionalizzante valido per l'accesso all'Esame di Stato abilitante alla Professione di Psicologo**
 - o essere istituite ed essere operative da almeno 3 anni;
 - o essere, per le attività psicologiche che vi si svolgono nella struttura principale, nelle filiali e nei servizi, rappresentative delle future professionalità;
 - o disporre come dipendenti, consulenti o supervisori esterni, a contratto di collaborazione o a progetto, ecc., per almeno 20 ore settimanali, di psicologi iscritti da almeno 3 anni alla sezione A dell'albo
- **si assume la responsabilità relativa alla veridicità di tutti i dati inseriti nel modulo.**

Data

Timbro e Firma del Responsabile